



PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA n. 759 del 27 febbraio 2018

Autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell' art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., relativa all'istanza presentata dal **Comune di Parre**, tramite il legale rappresentante, il Sindaco pro-tempore sig. Cominelli Danilo (C.F. CMN DNL 73H05 C800N), per i lavori di **adeguamento e miglioramento delle infrastrutture degli alpeggi comunali denominati Vaccaro, Forcella, Fop** su area sita nel Comune di Parre (Bg), località Vaccaro, Forcella, Fop

IL DIRETTORE

VISTI:

- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale del 11 marzo 2005, n. 12 ed i criteri attuativi approvati dalla Giunta Regionale con d.G.R. n. IX/2727 del 22 dicembre 2012 e s.m.i.;
- il Piano Paesaggistico Regionale della Lombardia approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. VIII/951 del 19 gennaio 2010;
- la Legge regionale n.56/1989 "Istituzione del Parco Regionale delle Orobie Bergamasche";
- la Legge Regionale 16 luglio 2007, n. 16 "Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi";

VISTA l'istanza presentata dal Comune di Parre, tramite il legale rappresentante, il Sindaco pro-tempore sig. Cominelli Danilo (C.F. CMN DNL 73H05 C800N), in data 4.12.2017 prot. 1859, finalizzata ad ottenere il rilascio di autorizzazione paesaggistica per interventi riconducibili all'adeguamento e miglioramento delle infrastrutture degli alpeggi comunali denominati Vaccaro, Forcella, Fop su aree site in Comune di Parre (Bg), località Vaccaro, Forcella, Fop;

ACCERTATO che l'area oggetto dell'intervento richiesto è soggetta a tutela paesaggistica in base all'art. 142, comma 1, lettere d) e f) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto ambiti alpini montani situati a quote superiori 1.600 m s.l.m., entro il Parco regionale delle Orobie Bergamasche;

VERIFICATO che l'intervento in oggetto è soggetto ad autorizzazione paesaggistica non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 149 del D. Lgs. 42/2004 e degli articoli 2 e 4 del DPR 31/2017;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. a) della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, la competenza amministrativa al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere richieste è attribuita a questo Ente, che risulta "idoneo" all'esercizio delle funzioni paesaggistiche in base al Decreto regionale n. 7236 del 10.09.2015;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Commissione Paesaggio nella seduta del 20.12.2017 riportato nel verbale 2352/1255;

DATO ATTO che in data 21.12.2017 con protocollo n. 1994, è stata trasmessa alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, al fine di acquisirne il parere vincolante:

- copia dell'istanza di autorizzazione paesaggistica;
- la documentazione presentata dal richiedente completa degli elaborati progettuali;
- copia del parere della Commissione Paesaggio del 20.12.2017 (verbale 2352/1255);
- relazione tecnica illustrativa e proposta di provvedimento paesaggistico favorevole con prescrizioni (prescritta dall'art. 146, comma 7 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42);

DATO ALTRESÌ ATTO che in pari data si è comunicato all'interessato l'avvio del procedimento ai sensi dall'art. 146 comma 7 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

RISCONTRATO che tale documentazione è stata ricevuta dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia in data 11.01.2018 e che, entro il termine di 45 giorni, con nota in data 22.02.2018, protocollo n. 2974, il Soprintendente ha emesso il vincolante parere di cui all'art. 146, comma 5 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

PRESO ATTO di tale vincolante parere favorevole e richiamate le argomentazioni ivi contenute che costituiscono le motivazioni del presente provvedimento paesaggistico;

VALUTATO altresì, come risulta dal soprarichiamato parere della Commissione Paesaggio, che, al fine di un miglior inserimento paesaggistico delle opere proposte, nella realizzazione delle medesime vengano osservate le seguenti prescrizioni:

- Nei tratti dove il progetto prevede di pavimentare il fondo stradale, la pavimentazione potrà essere eseguita in selciato o in battuto di cemento: nel caso si opti per il selciato lo stesso dovrà avere fughe strette e ribassate (falso secco), mascherando il più possibile la presenza del cls e impiegando pietrame locale con pezzatura non superiore ai 20 cm, il selciato dovrà quindi avere giunti profondi, lasciando libero spazio agli interstizi fra le pietre per favorire l'intasamento della terra e la conseguente crescita di specie erbacee, come nei selciati storici. Se per ragioni diverse (sicurezza del transito in tratti a forte pendenza), la soluzione precedente non sia percorribile, si potrà eseguire una pavimentazione in battuto di cemento, purché lo stesso venga realizzato con inerti di pezzatura centimetrica ed a facce scabre, con finitura irregolare. Prima di procedere con i lavori dovrà essere presentata alla commissione scrivente una campionatura che dovrà essere approvata dalla stessa.

DECRETA

1. Di esprimere autorizzazione paesaggistica *favorevole con prescrizioni*, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. relativamente all'istanza presentata dal Comune di Parre, tramite il legale rappresentante, il Sindaco pro-tempore sig. Cominelli Danilo (C.F. CMN DNL 73H05 C800N), in data 4.12.2017 prot. 1859, per i lavori di adeguamento e miglioramento delle infrastrutture degli alpeggi comunali denominati Vaccaro, Forcella, Fop su area sita nel Comune di Parre (Bg), località Vaccaro, Forcella, Fop sulla base degli elaborati allegati.

2. Di stabilire, sulla base delle argomentazioni richiamate in premessa, che costituiscono motivazione puntuale e specifica del presente provvedimento ed al fine di conseguire un miglior inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, che nell'esecuzione delle opere siano osservate le seguenti prescrizioni:

- Nei tratti dove il progetto prevede di pavimentare il fondo stradale, la pavimentazione potrà essere eseguita in selciato o in battuto di cemento: nel caso si opti per il selciato lo stesso dovrà avere fughe strette e ribassate (falso secco), mascherando il più possibile la presenza del cls e impiegando pietrame locale con pezzatura non superiore ai 20 cm, il selciato dovrà quindi avere giunti profondi, lasciando libero spazio agli interstizi fra le pietre per favorire l'intasamento della terra e la conseguente crescita di specie erbacee, come nei selciati storici. Se per ragioni diverse (sicurezza del transito in tratti a forte pendenza), la soluzione precedente non sia percorribile, si potrà eseguire una pavimentazione in battuto di cemento, purché lo stesso venga realizzato con inerti di pezzatura centimetrica ed a facce scabre, con finitura irregolare. Prima di procedere con i lavori dovrà essere presentata alla commissione scrivente una campionatura che dovrà essere approvata dalla stessa.

3. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento, unitamente agli elaborati progettuali (costituiti da relazione paesaggistica, estratti, documentazione fotografica e 2 elaborati grafici: inquadramenti, corografia e particolari, planimetria), al richiedente e al Comune territorialmente interessato.

4. Di disporre altresì, in adempimento alle disposizioni dell'art. 146, comma 11 del D. Lgs. 42/2004, ed in base al Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 29.01.2014 tra Regione Lombardia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, l'inserimento del presente provvedimento nell'applicativo MAPEL ("Monitoraggio Autorizzazioni Paesaggistiche Enti Locali"), pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia <http://www.regione.lombardia.it>.

5. Di dare atto che:

- il presente provvedimento concerne unicamente il controllo previsto dal citato D. Lgs. 42/2004, e non costituisce presunzione di legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto;
- il presente provvedimento, ai sensi del vigente art.146 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" è valido per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio

medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento;

- ogni modifica al progetto approvato, salvo ricorrano le fattispecie indicate alle voci A1 e A31 dell'allegato A al DPR 31/2017, dovrà essere oggetto di una nuova autorizzazione paesaggistica e l'eventuale esecuzione di opere difformi comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione;

- l'Amministrazione Comunale di Parre sul cui territorio ricade l'intervento, nell'ambito dei poteri previsti dall'art. 27 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, dovrà provvedere alla vigilanza sulla conformità delle opere a quanto autorizzato, riferendo alla scrivente Amministrazione ogni eventuale difformità;

6. Di dare altresì atto che:

- contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento;

- in base alle disposizioni contenute dell'art. 146, comma 12 del D.lgs. 42/2004, tale ricorso può anche essere promosso dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

IL DIRETTORE
dott. Mauro Villa

